

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. C. 1813 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	64
ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	74
Sull'ordine dei lavori .....	68

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE. Atto n. 32 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	69
---	----

##### ATTI COMUNITARI:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra. (COM(2008)16).	
Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020. (COM(2008)17).	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006. (COM(2008)18) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	70

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 5 novembre 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.**

**C. 1813 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 4 novembre 2008.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge in esame (*vedi allegato*). Al riguardo, ricorda che il decreto-legge n. 158 del 2008 introduce misure straordinarie specificamente destinate alla soluzione dell'emergenza nel settore del disagio abitativo, prorogando, in particolare, il termine per la sospensione delle procedure esecutive di rilascio degli immobili per finita locazione. Rileva, con-

seguentemente, che in considerazione del circoscritto ambito di intervento del decreto-legge, alcuni degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati presentano profili di dubbia ammissibilità, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, in quanto non strettamente attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, in ragione del carattere ordinamentale delle misure in essi contenute, non direttamente connesse all'introduzione di interventi per la riduzione del disagio abitativo. Al riguardo, segnala che devono ritenersi inammissibili, per le richiamate ragioni, l'emendamento Mariani 1.12, che è diretto ad introdurre modifiche ordinarie relative alle procedure di registrazione ai fini dell'imposta di registro, l'emendamento Mariani 1.13, che mira a introdurre modifiche al regime di detraibilità a fini IRPEF del canone di locazione, peraltro non limitata alle categorie oggetto del provvedimento in esame, l'emendamento Braga 1.17, volto ad introdurre misure ordinarie relative alla registrazione del contratto di locazione e ai connessi adempimenti fiscali, l'emendamento Mariani 1.19, che modifica le vigenti disposizioni in materia di osservatorio dei prezzi, l'emendamento Braga 1.24, che reca disposizioni meramente ordinarie di modifica dell'articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008 nonché gli articoli aggiuntivi Tortoli 1.01 e Piffari 1.02, che sono finalizzati a dettare misure di natura ordinamentale in merito alla normativa per le locazioni e gli immobili delle strutture di carattere sanitario.

Vincenzo GIBIINO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Mariani 1.1, Piffari 1.2, Commercio 1.3, 1.4 e 1.5, Mariani 1.6, Commercio 1.7, Commercio 1.8, Mastromauro 1.9, Piffari 1.10 e 1.11, Mariani 1.14, 1.15 e 1.18, Piffari 1.20, Mariani 1.21, Commercio 1.22, Mariani 1.25, Braga 1.26 e sugli articoli aggiuntivi Piffari 1.03 e 1.04. Esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento Mariani 1.16 e sull'articolo aggiuntivo Piffari 1.05, subordinatamente alla loro riformulazione (*vedi allegato*).

Raccomanda, infine, l'approvazione del proprio emendamento 1.23.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Raffaella MARIANI (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati dal suo gruppo, sottolinea che essi sono volti prevalentemente ad allargare la platea dei comuni interessati dal provvedimento, data la grave situazione in cui versa il settore degli alloggi, le persistenti difficoltà nell'attuare le disposizioni relative al Piano casa e la scarsa rilevanza finanziaria dell'intervento estensivo richiesto. Preannuncia, pertanto, che il suo gruppo insiste per la loro votazione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati dal suo gruppo, rileva che essi sono volti a dare una risposta più organica al problema degli alloggi, estendendo la platea dei beneficiari, aumentando il novero delle aree territoriali interessate ed allungando i termini della proroga, oggetto del provvedimento. Tali interventi correttivi tendono a dare una risposta più esauriente ai problemi esistenti, considerato che la costruzione di nuovi alloggi e la dismissione di quelli attuali richiederà tempi abbastanza lunghi; a tal fine giudica importante valorizzare gli accordi già in atto con alcune regioni che hanno dimostrato di avere un comportamento virtuoso in proposito.

Margherita Angela MASTROMAURO (PD) esprime perplessità sul parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati dal suo gruppo, in quanto espressione di disattenzione nei confronti delle categorie socialmente deboli; d'altronde non pare, a suo avviso, che i vincoli di bilancio possano rappresentare al riguardo un ostacolo all'estensione dei benefici, trattandosi di cifre irrisorie e non particolarmente rilevanti. Ricorda, in proposito, che solo nella regione Puglia due-

mila famiglie resteranno senza alloggio per motivi esclusivamente attinenti alla finita locazione.

Tommaso FOTI (PdL), con riferimento all'intervento del deputato Mastromauro, ricorda che nulla è stato fatto dal precedente Governo per risolvere l'emergenza casa e che nessuna delle promesse annunciate al momento dell'approvazione della legge n. 9 del 2007 è stata mantenuta. Ritiene, pertanto, utile che ai cittadini pugliesi vengano rappresentate anche queste verità, avendo l'onestà intellettuale di riconoscere il fallimento decennale delle politiche abitative pubbliche e l'impossibilità di continuare a scaricare sui privati proprietari di immobili i problemi e le inefficienze dell'azione delle pubbliche amministrazioni.

Vincenzo GIBIINO (PdL), *relatore*, intervenendo per una precisazione, ritiene che proprio l'attenzione dimostrata dal Governo e dalla Commissione nella discussione del provvedimento in esame testimonia la sensibilità al tema sociale dell'emergenza casa. Chiede, in proposito, al rappresentante del Governo quali siano i dati relativi all'effettiva ampiezza del fenomeno in questione sul territorio nazionale e se tali dati non siano tali da ridimensionare le preoccupazioni appena espresse dal deputato Mastromauro. Infine, rinnova al Governo la sollecitazione a realizzare ogni possibile sforzo per trovare, insieme alle regioni, una equilibrata soluzione alla questione dell'utilizzazione dei fondi già stanziati dal decreto-legge n. 159 del 2007.

Chiara BRAGA (PD) ritiene inaccettabile che si tenti di ricondurre alle iniziative messe in campo dal precedente Governo la responsabilità dell'attuale emergenza casa. All'opposto, ritiene molto grave che l'attuale Governo abbia, da un lato, bloccato il Piano casa predisposto dall'allora ministro Di Pietro, con un ampio e proficuo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, dall'altro, abbia proceduto con un decreto-legge, predisposto

senza il benché minimo confronto con le regioni e fondato su un'irrealistica previsione di coinvolgimento del capitale privato, che rischia di mettere in discussione ogni possibilità di realizzare efficaci politiche abitative pubbliche nel Paese. Denuncia, inoltre, la chiusura totale dell'attuale Governo di fronte alla necessità di dare un segnale forte alle migliaia di famiglie in affitto, che, non essendo proprietarie, non hanno beneficiato dell'abolizione dell'ICI sulla prima casa e che oggi, anche per la profonda crisi economica che il Paese sta attraversando, si trovano in difficoltà nel pagamento degli affitti e che rischiano di subire provvedimenti di sfratto per morosità.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) stigmatizza il fatto che il Governo stia procedendo in una materia delicata e dai profondi riflessi sociali, come è quella degli sfratti, senza porre alla base della propria azione gli indispensabili elementi di conoscenza dei fenomeni e senza preoccuparsi minimamente di porre un freno alla edificazione fine a se stessa di nuovi alloggi e al consumo dissennato di territorio.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, accogliendo gli inviti e le osservazioni critiche rivolte al Governo in ordine alla mancanza di adeguati elementi di conoscenza, informa che, tenendo presente i dati relativi all'attuazione della legge n. 9 del 2007, con la conversione in legge del decreto-legge in esame – e dunque con la riduzione dell'ambito di applicazione della normativa – gli sfratti oggetto di proroga passerebbero da 2.689 a 2.458, con un aumento degli appartamenti da liberare che supera di poco le 230 unità. In via esemplificativa espone, inoltre, in dettaglio (sulla base dei dati forniti dalle prefetture), la situazione delle regioni Sicilia e Puglia, osservando che nella prima la proroga degli sfratti disposta dalla citata legge n. 9 del 2007 si è tradotta nel blocco di 30 sfratti a Catania; di 5 sfratti a Messina e di 2 sfratti a Palermo e che nella seconda sono stati bloccati 5 sfratti a Bari, 3 a Brindisi, 10 a Foggia, 7 a Taranto e nessuno a Lecce.

Ermete REALACCI (PD) chiede che i dati appena illustrati dal rappresentante del Governo siano posti a disposizione della Commissione, ritenendo, peraltro, che se davvero le cose stessero nei termini indicati, a maggior ragione risulterebbe incomprensibile la volontà del Governo e della maggioranza di non accogliere quantomeno gli emendamenti dell'opposizione diretti ad ampliare a tutti i capoluoghi provinciali l'ambito di applicazione del decreto-legge in esame. Più in generale, invita la maggioranza e il Governo a non sminuire la portata del problema in questione e ad evitare ogni facile demagogia. Riconosce che l'attuale emergenza casa non è imputabile all'attuale Governo, come del resto non lo si può imputare al Governo precedente. Le cause vere vanno individuate nell'anomalia, tutta italiana e senza dubbio positiva, di un'alta percentuale di proprietari (oltre l'80 per cento delle famiglie), da cui però sono derivate direttamente le negative conseguenze di una decennale sottovalutazione delle politiche degli affitti e di un'ancor più grave azione di progressivo disinvestimento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Per tali ragioni, l'emergenza abitativa è in Italia un fenomeno al tempo stesso più contenuto ma reso più acuto negli ultimi anni, soprattutto per l'aumento degli affitti e l'inasprirsi della crisi economica.

Tommaso GINOBLE (PD) osserva preliminarmente che nell'attuale discussione tutte le parti dovrebbero abbandonare ogni spirito di parte, in primo luogo quando si producono dati di conoscenza. In proposito, rileva che i dati del Ministero dell'interno – messi a disposizione di tutti i deputati – parlano non di poco più di 2.000, ma di ben 18.000 sfratti nelle sole aree metropolitane.

Tommaso FOTI (Pdl), intervenendo per una precisazione, segnala che i dati illustrati dal rappresentante del Governo, forniti dalle prefetture, si riferiscono ai soli sfratti bloccati in attuazione della legge n. 9 del 2007 e che quindi sono perfettamente compatibili con i complessivi

dati sugli sfratti ai quali fa riferimento il deputato Ginoble, riferiti anche agli sfratti per morosità.

Tommaso GINOBLE (PD) ribadisce la propria convinzione che i dati forniti dal rappresentante del Governo sono del tutto fuorvianti se calati nella discussione in atto, giacché suggeriscono l'idea che l'emergenza abitativa sia un fenomeno assolutamente marginale e che, ad esempio, nella sua regione – l'Abruzzo – l'emergenza in questione sia del tutto inesistente. Ribadisce, quindi, che di fronte a questa situazione è richiesto il contributo di tutte le forze politiche, di risorse maggiori rispetto a quelle stanziati dal Governo con il provvedimento in esame e di una maggiore considerazione nei confronti del territorio, quantomeno ampliando l'ambito di applicazione del provvedimento a tutti i capoluoghi di provincia.

Margherita Angela MASTROMAURO (PD), intervenendo per una ulteriore precisazione, chiede al Governo – se davvero i dati sugli sfratti sono quelli che ha illustrato – per quale ragione insiste a voler escludere i capoluoghi di provincia e gli altri comuni ad alta tensione abitativa dall'applicazione del decreto-legge in esame.

Vincenzo GIBIINO (Pdl), *relatore*, ritiene doveroso esprimere una sostanziale condivisione rispetto all'impostazione metodologica dell'intervento del deputato Realacci, ritenendo che la Commissione debba lavorare per costruire una nuova politica abitativa per il Paese, ponendo fine ad annosi e gravi ritardi. Ribadisce, infine, il proprio invito al Governo ad operare per trovare una soluzione positiva alla questione, fino ad oggi al centro di uno scontro fra regioni e Governo, dell'utilizzazione dei fondi già stanziati dal decreto-legge n. 159 del 2007.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che si passerà ora alla votazione

degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi presentati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mariani 1.1 e Piffari 1.2.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Commercio 1.3, 1.4 e 1.5; si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Mastromauro 1.6.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Commercio 1.7 e 1.8; si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mastromauro 1.9, Piffari 1.10 e 1.11, Mariani 1.14 e 1.15.

Raffaella MARIANI (PD) accoglie la riformulazione, proposta dal relatore, del suo emendamento 1.16.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Mariani 1.16, come riformulato (*vedi allegato*), e respinge gli emendamenti Mariani 1.18, Piffari 1.20, Mariani 1.21.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Commercio 1.22; si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.23 del relatore e respinge gli emendamenti Braga 1.24, Mariani 1.25, Braga 1.26, nonché gli articoli aggiuntivi Piffari 1.03 e 1.04.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) accoglie la riformulazione, proposta dal relatore, del suo articolo aggiuntivo 1.05.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Piffari 1.05, così come riformulato (*vedi allegato*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che il testo del provvedimento, così come modificato dagli emendamenti e dall'articolo aggiuntivo approvati nella seduta odierna, sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta già fissata per la giornata di domani.

#### Sull'ordine dei lavori.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) si richiama all'articolo 65 del Regolamento, relativo alla pubblicità dei lavori parlamentari, per sapere se sono previste modalità per la registrazione delle presenze dei deputati ai lavori delle Commissioni e se, in particolare, i resoconti delle sedute delle Commissioni medesime diano conto della espressione del voto da parte dei singoli deputati presenti in seduta.

Tommaso FOTI (Pdl) ricorda al deputato Zamparutti che l'eventuale interesse a far emergere con chiarezza le differenti posizioni politiche nel corso dell'esame dei provvedimenti in Commissione può essere assicurato attraverso la richiesta della votazione per appello nominale.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente, anzitutto, che il Regolamento non prevede forme di registrazione della presenza dei deputati ai lavori della Commissione, la cui eventuale introduzione compete, in ogni caso, ad altri organi parlamentari. Ricorda, inoltre, che, per una costante e consolidata prassi, dei voti espressi dai singoli partecipanti alle sedute delle Commissioni non viene data menzione nel resoconto sommario delle Commissioni, soprattutto per le sedi caratterizzate da particolare flessibilità, come è la sede referente, nelle quali il voto avviene, di norma, per alzata di mano.

**La seduta termina alle 15.05.**



**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 5 novembre 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.*

**La seduta comincia alle 15.05**

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.**

**Atto n. 32.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 29 ottobre 2008.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, fa presente che il Presidente della Camera ha trasmesso una lettera con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento comunica che è inutilmente decorso il termine assegnato alla Conferenza unificata per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo, chiedendo che la Commissione si esprima sul medesimo provvedimento per garantirne la prosecuzione dell'*iter* di approvazione. Ricorda, peraltro, che nelle precedenti sedute, in più occasioni, il rappresentante del Governo si è formalmente impegnato a non procedere alla definitiva emanazione del decreto legislativo prima di avere acquisito il parere parlamentare, anche ove questo — in ragione dell'assenza del parere della Conferenza unificata — fosse espresso oltre il termine previsto dalla legge di delegazione.

Per tali ragioni, considerata anche l'impossibilità per il rappresentante del dicastero competente di essere presente in Commissione nella giornata odierna, avverte che l'esame dello schema di decreto in titolo proseguirà nella corrente seduta, ma la sua conclusione sarà rinviata alla prossima settimana.

Salvatore MARGIOTTA (PD) esprime condivisione sulle scelte operate con il provvedimento in esame, in quanto capaci di coniugare due esigenze connesse, da un lato, alla libertà di mercato, che vuole che siano gli operatori del settore i principali responsabili della corretta raccolta del materiale e, dall'altro, alla garanzia di assicurare, in via sussidiaria, forme di controllo e vigilanza che non disperdano l'esperienza di organismi come il COBAT; ricorda, in proposito, che tale consorzio ha raggiunto percentuali di raccolta molto elevate, ben superiori a quelle di molti altri Paesi europei.

Giudica, inoltre, importante legittimare l'esistente e « sganciare » le fasi di trattamento e riciclaggio dal sistema di raccolta. Poiché, peraltro, non si può postulare che il mercato assicuri sempre e comunque il raggiungimento dei risultati, è importante un intervento sul mercato da parte del sistema di raccolta predefinito, anche in via sussidiaria.

Ritiene, inoltre, non condivisibile la scelta di abrogare *tout court* l'articolo 9-quinques del decreto-legge n. 397 del 1988, in quanto ciò farebbe venir meno il fondamento giuridico relativo all'agire del COBAT; ritiene, in tal senso, preferibile, una modifica parziale del testo, per aggiornarlo con le modifiche introdotte dal provvedimento in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15****ATTI COMUNITARI**

*Mercoledì 5 novembre 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra.**  
(COM(2008)16).

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020.**  
(COM(2008)17).

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006.**  
(COM(2008)18).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, fa presente preliminarmente che le proposte di atti comunitari in titolo, vertenti su materia analoga e strettamente collegate tra loro, saranno esaminate congiuntamente dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento.

Segnala, in proposito, che il « pacchetto » di misure all'esame della Commissione intende dare attuazione a quanto previsto dal piano d'azione globale in materia di energia per il periodo 2007-2009, approvato dal Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007. Esso consiste in un « pacchetto » integrato di interventi volti a definire una nuova politica energetica per l'Europa, contrastare le conseguenze dei cambiamenti climatici, rafforzare la sicurezza energetica e la competitività dell'Unione europea. Il pacchetto è al mo-

mento all'esame delle istituzioni europee, che intendono raggiungere un accordo entro la fine dell'anno.

Osserva che, in sostanza, l'Unione europea propone un intervento integrato in materia di energia e cambiamenti climatici, che fissa nuovi obiettivi ambiziosi per il 2020; lo scopo è indirizzare l'Europa verso un futuro sostenibile, sviluppando un'economia a basse emissioni di CO<sub>2</sub> e improntata all'efficienza energetica, attraverso le seguenti misure: ridurre i gas ad effetto serra del 20 per cento rispetto al 1990 (o del 30 per cento, previo accordo internazionale); ridurre i consumi energetici del 20 per cento attraverso un aumento dell'efficienza energetica e l'uso dei biocarburanti per il 10 per cento della quantità di combustibile utilizzato nel settore dei trasporti; ampliare fino al 20 per cento la quota delle fonti energetiche rinnovabili.

In tale ambito, segnala che oltre al cosiddetto « pacchetto clima-energia » di competenza della Commissione, sul quale si soffermerà più dettagliatamente, il piano d'azione europeo comprende un pacchetto di proposte normative riguardanti il mercato interno per l'elettricità e il gas, presentato dalla Commissione il 19 settembre 2007, volto a migliorare il funzionamento del mercato interno del gas e dell'elettricità per realizzare pienamente l'apertura del mercato dell'energia in tali settori e contribuire, così, a realizzare gli obiettivi della politica energetica europea intesa a garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile e competitivo in Europa. In particolare, il pacchetto prevede: la separazione effettiva delle attività di approvvigionamento e produzione dalle operazioni in rete (cosiddetto *unbundling*), mediante sistemi indipendenti di gestione della rete, adeguatamente regolamentati, a garanzia dell'accesso equo e aperto alle infrastrutture di trasporto e dell'indipendenza delle decisioni di investimento nell'infrastruttura; l'ulteriore armonizzazione dei poteri e il rafforzamento dell'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione nel settore energetico, anche attraverso l'istituzione di un mec-

canismo indipendente a livello europeo, al fine di cooperare e prendere decisioni su questioni transfrontaliere di rilievo; la creazione di un nuovo meccanismo comunitario per i gestori delle reti di trasmissione.

Passando quindi alle proposte di più stretta competenza della Commissione, ricorda che il 23 gennaio 2008 la Commissione europea ha presentato la comunicazione «Due volte 20 per il 2020 – L'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa» che illustra il seguente pacchetto di proposte legislative nel settore dell'energia e della lotta ai cambiamenti climatici: una proposta intesa ad estendere e rafforzare il sistema di scambio di quote di emissione (ETS), che a partire dal 2013 sarà applicato ad un numero maggiore di gas serra e riguarderà tutti i grandi impianti industriali responsabili delle emissioni; una proposta sulla ripartizione degli sforzi da intraprendere per ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema ETS (come i trasporti, l'edilizia, l'agricoltura e i rifiuti); una proposta sulla promozione delle energie rinnovabili, concernente anche l'utilizzo dei biocarburanti; una proposta relativa alla cattura e allo stoccaggio del carbonio; la nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

In particolare, segnala che la proposta di modifica riguardante il sistema comunitario di scambio di quote di emissione prevede, a partire dal 2013, i seguenti interventi: estensione del sistema a tutti i grandi impianti industriali responsabili delle emissioni, ivi inclusi impianti petrolchimici e industrie dell'ammoniaca e dell'alluminio, con l'introduzione dell'elenco esplicito delle attività interessate, nell'ambito dell'allegato I della direttiva; applicazione del sistema ai gas ad effetto serra contemplati dal Protocollo di Kyoto (attualmente l'ETS riguarda soltanto l'anidride carbonica), vale a dire anche alle emissioni di protossido di azoto (N<sub>2</sub>O) derivanti dalla produzione di acido nitrico, adipico e glicossilico e alle emissioni di perfluorocarburi (PFC) del settore dell'alluminio (attraverso la modifica dell'alle-

gato I della direttiva); sostituzione dei piani nazionali di attribuzione di quote di emissione con un tetto europeo di quote, da attribuire ogni anno, che garantisca l'efficienza del sistema al minor costo. In proposito, osserva che, secondo quanto stabilito dal nuovo articolo 9, il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 diminuirà progressivamente in modo da sfociare, nel 2020, in una riduzione del 21 per cento delle emissioni totali rispetto al loro livello del 2005, anno di riferimento.

Si riferisce, inoltre, ad un ulteriore intervento, relativo alla vendita all'asta delle quote, osservando che questo sistema è ritenuto il più conforme al principio «chi inquina paga» e premia le azioni tempestive intraprese per l'abbattimento delle emissioni. Pertanto, nel settore energetico, responsabile della maggior parte delle emissioni, tutte le quote saranno messe all'asta sin dall'avvio del nuovo regime, nel 2013. Per gli impianti di altri settori è considerata più opportuna una transizione graduale, con l'assegnazione in un primo tempo di quote gratuite, che diminuiranno di importi uguali ogni anno per arrivare a zero nel 2020. La Commissione stima che nel 2020 le entrate derivanti dalla vendita all'asta delle quote potrebbero raggiungere i 50 miliardi di euro l'anno.

Quanto all'utilizzo di crediti di progetto, che rappresenta un altro intervento contemplato dalla proposta, ricorda che tali crediti consentono ai gestori dell'Unione europea di rispettare gli obblighi contemplati dal sistema comunitario di scambio delle quote investendo in progetti tesi a ridurre le emissioni al di fuori del territorio dell'Unione. Questi meccanismi possono rappresentare, a suo avviso, un incentivo per gli Stati a sottoscrivere un accordo internazionale ed essere uno strumento economicamente efficace sul breve termine per le imprese che devono ottemperare ai propri obblighi.

Segnala, poi, ulteriori disposizioni che riguardano l'inserimento di norme più efficaci in materia di monitoraggio e comunicazione, l'aggiornamento delle san-



zioni ai fini dell'adempimento, la realizzazione di un sistema di registrazione semplice e sicuro, il collegamento con altri sistemi di scambio delle emissioni per creare un mercato globale del carbonio e, infine, l'introduzione di misure alternative per gli impianti più piccoli in considerazione del fatto che questi ultimi contribuiscono appena per lo 0,14 per cento delle emissioni.

Inoltre, fa presente che la proposta di decisione concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni nei settori non coperti dal sistema dello scambio di quote prevede una riduzione del 21 per cento rispetto al 2005 delle emissioni dei settori rientranti nel sistema ETS, da conseguire entro il 2020 e una riduzione di circa il 10 per cento rispetto al 2005 per i settori non rientranti nel sistema ETS. Si tratta di un'ampia gamma di settori, costituiti da piccole fonti di emissione come i trasporti (veicoli e camion), l'edilizia (e in particolare il riscaldamento), i servizi, i piccoli impianti industriali, l'agricoltura e i rifiuti, che rappresentano attualmente circa il 60 per cento delle emissioni totali di gas serra dell'UE. Secondo la proposta della Commissione, la regola generale è che spetterà agli Stati membri definire e attuare politiche e misure in tali settori, anche se alcune disposizioni comunitarie, ad esempio le norme in materia di efficienza energetica, la disciplina delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle auto e la normativa sui rifiuti contribuiranno alla riduzione delle emissioni.

In particolare rileva, per quanto riguarda il trasporto aereo, che la Commissione si pone l'obiettivo di estendere il sistema di scambio delle quote a tutti i voli nazionali ed internazionali effettuati tra aeroporti dell'Unione europea a partire dal 2011 e a tutti i voli internazionali in arrivo ed in partenza dagli aeroporti stessi a partire dal 2012. Secondo quanto emerso in sede europea, l'integrazione del settore dell'aviazione in sistemi di scambio di quote di emissioni è stata riconosciuta a livello internazionale come la soluzione

più conveniente dal punto di vista della tutela dell'ambiente, rispetto ad altre misure economiche e fiscali.

Quanto poi al trasporto su strada, che è il secondo settore dell'Unione per emissioni di gas ad effetto serra ed uno dei pochi nei quali le emissioni continuano ad aumentare, segnala che la Commissione ha presentato una proposta di regolamento per limitare le emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili al fine di lottare contro i cambiamenti climatici, ridurre i costi del carburante e rafforzare la competitività europea. Osserva che tale proposta, peraltro, ha suscitato una serie di polemiche, in quanto sembrerebbe prevedere limiti più bassi per le auto di piccole dimensioni, invece di un limite assoluto: in questo modo, la normativa non premierebbe chi produce autoveicoli ad emissioni più basse, come la Fiat o le case automobilistiche francesi.

Segnala, infine, che nel contesto del pacchetto clima-energia la Commissione ha presentato la nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, che prospetta, tra l'altro, la compatibilità con il mercato comune e la non assoggettabilità all'obbligo di notifica degli aiuti a favore delle energie rinnovabili. Attualmente, il costo elevato della produzione di alcuni tipi di energia rinnovabile non permette, infatti, alle imprese di praticare prezzi competitivi sul mercato e costituisce un ostacolo che impedisce alle energie rinnovabili di accedere al mercato. Tuttavia, grazie ai progressi tecnologici, negli ultimi anni la differenza di costo ha evidenziato una tendenza al ribasso. Gli aiuti possono perciò rappresentare — a suo giudizio — uno strumento adeguato per quegli impieghi delle fonti energetiche rinnovabili caratterizzati da vantaggi per l'ambiente e da sostenibilità evidenti.

Fa presente, altresì, che sotto il profilo economico la valutazione d'impatto svolta dalla Commissione si è fondata su una serie di principi chiave, tra i quali l'efficacia rispetto ai costi, la flessibilità, la necessità di garantire una concorrenza equa tra le industrie comunitarie nell'am-

bito del mercato interno, la sussidiarietà, la competitività e l'innovazione. In particolare, con riferimento alla flessibilità, il documento della Commissione chiarisce che, nonostante le proiezioni sviluppate nel corso dell'analisi abbiano tenuto conto delle diverse situazioni nazionali pregresse, esse « non sono del tutto affidabili. Pertanto gli strumenti proposti devono garantire una flessibilità sufficiente nel modo in cui questi obiettivi sono conseguiti. Se così non fosse, qualsiasi variazione rispetto alle previsioni ex ante potrebbe determinare costi che potrebbero essere evitati con strumenti meno rigidi. »

Sulla base di tali considerazioni, ritiene utile, da ultimo, richiamare la posizione espressa dal Governo italiano in merito al pacchetto. In tale ambito, gli obiettivi assegnati all'Italia sono ritenuti particolarmente impegnativi. In particolare, il Governo ha manifestato perplessità in merito alla possibilità di espandere le energie rinnovabili, che è limitata dalla particolare configurazione del territorio, dai vincoli paesaggistici e dalla lentezza dei nostri iter procedurali. Inoltre, la riduzione delle emissioni di gas serra potrebbe provocare un aumento dei costi dell'energia elettrica, già molto più alti rispetto alla media europea, ed un generalizzato incremento dei costi nei settori ad elevata intensità energetica, con conseguente rischio di perdita di competitività.

Osserva che, ritenendo sostanzialmente impossibile negoziare una diversa ripartizione degli obiettivi nazionali, il Governo punterebbe soprattutto ad un pieno utilizzo dei meccanismi di flessibilità che ci potrebbero aiutare a raggiungere gli obiettivi e ne ridurrebbero il costo. In sostanza, le cinque proposte avanzate riguardano: un'applicazione quanto più ampia possibile del concetto di *carbon leakage* (vale a dire dell'esclusione dal pacchetto delle imprese esposte al rischio di spostamento delle emissioni di CO<sub>2</sub> al di fuori del-

l'Unione europea); l'introduzione del meccanismo delle aste in misura progressiva anche per quanto riguarda il settore termoelettrico; l'assegnazione delle quote di emissione sulla base di parametri (*benchmarks*) di efficienza, e non delle emissioni storiche, in modo da premiare chi ha già investito in tecnologie « pulite »; l'affermazione del carattere non vincolante degli obiettivi intermedi, per lasciare i Paesi liberi di raggiungerli nella maniera più funzionale alla loro struttura produttiva e alle caratteristiche proprie di ogni Stato membro; la definizione di soglie minime che consentano di escludere le aziende più piccole che contribuiscano in misura non significativa in termini di emissione.

Sulla base delle considerazioni esposte, si rende dunque disponibile a ragionare su eventuali contributi che provengano da tutti i gruppi, con l'obiettivo di raggiungere la più larga condivisione su proposte che, nell'interesse di tutti, possano conciliare la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del patrimonio naturale con le prospettive di sviluppo e stabilità economica, a partire dalle imprese, che, a suo avviso, non devono essere penalizzate in modo iniquo.

In questo senso, segnala anzitutto che in sede di Ufficio di presidenza si sta riflettendo sulla possibilità di svolgere un rapido ciclo di audizioni informali per acquisire elementi utili di valutazione anche dagli addetti ai lavori e, in ogni caso, ricorda che, sotto il profilo procedurale, la discussione, una volta arrivati al termine del percorso sopra delineato, potrebbe concludersi con l'approvazione di un documento finale, nel quale la Commissione potrebbe esprimere il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative in materia.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

## ALLEGATO

**DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali (C. 1813 Governo).****EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

## ART. 1.

*Al comma 1, dopo le parole:* dei provvedimenti di rilascio per finita locazione *aggiungere le seguenti:* e morosità.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Alle categorie sociali di cui al comma 1, che versano in situazione di difficoltà nella regolare corresponsione del canone di locazione abitativa ovvero con provvedimento di rilascio per morosità, è concesso un contributo finalizzato a sanare la condizione debitoria anche prevedendo l'erogazione diretta del contributo al locatore creditore.

1-ter. A tal fine, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo denominato Fondo di solidarietà a favore delle famiglie in difficoltà nel sostenimento delle spese alloggiative primarie, utilizzando, nella misura del 50 per cento la dotazione di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Alla ulteriore dotazione del Fondo concorrono le regioni ed i comuni con risorse proprie. All'attuazione del presente comma si provvede mediante regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-quater. Il termine di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è elevato a 180 giorni, al fine di consentire al conduttore di cui al comma

1-bis la procedura di accesso al Fondo di solidarietà di cui al comma 1-ter.

**1. 1.** Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno 2009 *con le seguenti:* 30 giugno 2010.

**1. 2.** Piffari, Monai, Scilipoti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno *con le seguenti:* 31 dicembre.

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire la cifra:* 2,29 *con la seguente:* 3,15 *e la cifra:* 4,54 *con la seguente:* 6,10.

**1. 3.** Commercio, Lombardo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno *con le seguenti:* 30 ottobre.

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire la cifra:* 2,29 *con la seguente:* 3,15 *e la cifra:* 4,54 *con la seguente:* 6,10.

**1. 4.** Commercio, Lombardo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 30 settembre.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire la cifra: 2,29 con la seguente: 3,15 e la cifra: 4,54 con la seguente: 6,10.*

- 1. 5.** Commercio, Lombardo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, sostituire le parole, da: limitatamente ai comuni di cui all'articolo 1, fino alla fine del comma con le seguenti: Al fine di consentire il passaggio da casa a casa ai soggetti di cui al presente articolo che possono beneficiare del differimento, le Regioni e i Comuni interessati adottano misure che consentano di graduare le esecuzioni di rilascio in rapporto alle disponibilità alloggiative acquisite.*

- 1. 6.** Mastromauro, Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, sostituire le parole: limitatamente ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148 con le seguenti: nei comuni capoluoghi di provincia e nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera Cipe del 13 novembre 2003, n. 87, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire la cifra: 2,29 con la seguente: 3,15 e la cifra: 4,54 con la seguente: 6,10.*

- 1. 7.** Commercio, Lombardo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, sostituire le parole: limitatamente ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148 con le seguenti: nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera Cipe del 13 novembre 2003, n. 87, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire la cifra: 2,29 con la seguente: 3,15 e la cifra: 4,54 con la seguente: 6,10.*

- 1. 8.** Commercio, Lombardo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Milo, Sardelli.

*Al comma 1, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1, comma 2 fino alla fine del comma, con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 1, legge 8 febbraio 2007, n. 9.*

- 1. 9.** Mastromauro, Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

*Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: , nonché per i comuni ad alta tensione abitativa di cui all'Allegato A della delibera CIPE del 13 novembre 2003, n. 87, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2004, n. 40.*

- 1. 10.** Piffari, Monai, Scilipoti.

*Al comma 1, inserire, in fine le seguenti parole: La proroga di cui al presente comma si applica anche alle seguenti categorie secondo i seguenti criteri:*

a) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;

b) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;

c) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;

d) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

**1. 11.** Piffari, Monai, Scilipoti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 10, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: « altri atti degli organi giurisdizionali » sono inserite le seguenti: « compresi i provvedimenti di convalida delle intimazioni di licenza e sfratto di cui agli articoli 663 e 665 del Codice di procedura civile, trasmettendo d'ufficio all'Agenzia delle entrate i contratti di locazione per i quali risultasse omessa la registrazione ».

**1. 12.** Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01 lettera a) le parole: « euro 300 » sono sostituite con le seguenti: « euro 600 »;

b) al comma 01, lettera b) le parole: « euro 150 » sono sostituite con le seguenti: « euro 300 »;

c) al comma 1, lettera a) le parole: « lire 960.00 » sono sostituite con le seguenti: « euro 991,59 »;

d) al comma 1, lettera b) le parole: « lire 480.00 » sono sostituite con le seguenti: « euro 495,70 ».

**1. 13.** Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis All'articolo 8 comma 1 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 le parole: « è ulteriormente ridotto del 30 per cento » sono sostituite con le seguenti: « è ulteriormente ridotto del 50 per cento ».

**1. 14.** Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 il comma 2 è soppresso.

**1. 15.** Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 8 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi annualmente entro il 30 giugno con riferimento alle risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria ».

**1. 16.** Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli,



Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 8 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi annualmente entro il 30 settembre con riferimento alle risorse assegnate, per l'anno di emissione del bando, dalla legge finanziaria ».

- 1. 16.** *(Nuova formulazione)* Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

***(Approvato)***

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 7-bis, comma 1, capoverso articolo 56, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240 convertito in legge 12, novembre 2004, n. 269 sono aggiunte, infine le seguenti parole: « Condizioni essenziali in capo al locatore per l'avvio del procedimento di rilascio sono la registrazione del contratto ed i regolari adempimenti fiscali riferiti al reddito da locazione ».

- 1. 17.** Braga, Mariani, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

***(Inammissibile)***

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007 n. 9, le parole: « reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro » sono sostituite con le seguenti: « reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 35.000 euro ».

- 1. 18.** Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli,

Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. All'articolo 2, comma 196, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « artigianato e agricoltura » sono sostituite con le seguenti: « artigianato, agricoltura borse immobiliari e osservatori immobiliari comunque denominati ».

1-ter. Al medesimo articolo 2 della legge n. 244 del 2007, al comma 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « artigianato e agricoltura » sono sostituite con le seguenti: « artigianato, agricoltura borse immobiliari e osservatori immobiliari comunque denominati »;

b) al secondo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: nonché i canoni di locazione per gli immobili ad uso abitativo, artigianale e commerciale.

- 1. 19.** Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

***(Inammissibile)***

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « entro sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro due anni ».

- 1. 20.** Piffari, Monai, Scilipoti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 11, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto infine il seguente periodo: « Al fine della stipulazione degli accordi di cui al presente comma e per garantire l'offerta in locazione di alloggi a canone sostenibile e

concordato alle famiglie beneficiarie degli interventi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti convoca la Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 comma 1 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione ».

- 1. 21.** Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al fine di cessare definitivamente la ciclica sospensione degli sfratti, gli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono finalizzati prioritariamente al passaggio da casa a casa delle famiglie soggette a sospensione delle esecuzioni degli sfratti ai sensi del presente articolo.

- 1. 22.** Commercio, Lombardo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Milo, Sardelli.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* La sospensione di cui al comma 1 non comprende i provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore di cui all'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

- 1. 23.** Il relatore.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 13 è soppresso.

- 1. 24.** Braga, Mariani, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli,

Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Le risorse di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono destinate agli enti beneficiari che abbiano già assunto, alla data del 30 novembre 2008, le previste iniziative procedurali e contabili per l'attuazione degli interventi del programma straordinario di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.

*3-ter.* Per consentire la completa attuazione del programma straordinario di cui al citato articolo 21-bis del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono assegnate a ciascuna regione le risorse necessarie per ricostituire, unitamente a quelle di cui al precedente comma 3-bis, le dotazioni finanziarie di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2007 – allegato 1.

- 1. 25.** Mariani, Braga, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Ferme restando le competenze degli Uffici giudiziari in materia di esecuzione dei provvedimenti giudiziari, nei comuni di cui alla presente legge, al fine di razionalizzare l'attività delle Forze dell'ordine e di evitare tensioni sociali, il prefetto può stabilire con proprio decreto i criteri per la concessione della assistenza della forza pubblica nelle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo, definendo i tempi, le

modalità di comunicazione e, se necessario, specifiche priorità di concessione, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) numero complessivo delle esecuzioni presenti sul territorio comunale;

b) numero complessivo delle richieste di concessione della forza pubblica presentate quotidianamente dagli Ufficiali giudiziari per l'esecuzione degli sfratti anche in relazione alle necessità di impiego delle Forze dell'ordine per attività diverse di controllo del territorio e garanzia dell'ordine pubblico ovvero per altre attività prioritarie contingenti;

c) situazione di emergenza abitativa e possibilità di sistemazione dei nuclei familiari sfrattati anche in relazione alla disponibilità di offerta di alloggi pubblici.

3-ter. Nell'individuazione dei criteri di cui al comma 3-bis, il prefetto consulta preventivamente i comuni interessati, il questore e le Associazioni di rappresentanza dei locatori e dei conduttori.

**1. 26.** Braga, Mariani, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. L'esecuzione forzata per rilascio ai sensi del libro III, titolo III, del codice di procedura civile che non sia fondata su verbale di conciliazione giudiziale e che abbia ad oggetto beni immobili adibiti prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie, anche se gestite da privati, non può essere disposta senza l'autorizzazione del Sindaco del comune nel quale si trova l'immobile.

2. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il sindaco acquisisce il parere della giunta regionale in relazione al fabbisogno complessivo delle attività sanitarie e sociosanitarie in rap-

porto alla localizzazione territoriale della struttura sanitaria o sociosanitaria esistente nell'immobile oggetto della procedura esecutiva di rilascio.

3. Nel rilasciare l'autorizzazione di cui al comma 1, il sindaco può differirne gli effetti fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di sua emanazione.

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle procedure in corso e comunque a tutte quelle esecutive di rilascio già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**1. 01.** Tortoli, Bonciani, Faenzi.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Modifica all'articolo 27 comma 3 della legge 27 luglio 1978, n. 392).*

1. All'articolo 27, comma 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché agli immobili destinati ad attività recettive di carattere sanitario ».

**1. 02.** Piffari, Monai, Scilipoti.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, è inserito il seguente periodo: « È inoltre sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo anche per le categorie previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, Anche detta sospensione si applica, alle stesse condizioni, ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico ».

**1. 03.** Piffari, Monai, Scilipoti.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

(Criteri di assegnazione degli immobili).

1. Ai fini dell'assegnazione degli immobili dell'edilizia economica popolare, le Regioni nell'ambito dei principi generali del Titolo V della Costituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano criteri selettivi volti al sostegno di soggetti in condizioni di debolezza economica e sociale.

2. Ai fini dell'assegnazione di cui al comma 1 sono stabilite le seguenti priorità:

a) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;

b) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;

c) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;

d) altri soggetti in possesso di requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;

e) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

**1. 04.** Piffari, Monai, Scilipoti.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Le Regioni, nell'ambito dei principi generali del Titolo V della Costituzione, devono prevedere che i provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione, per poter essere valutati al fine del punteggio per la stesura delle graduatorie devono contenere la esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera di raccomandata con avviso di ricevimento di disdetta della locazione da parte del locatore.

**1. 05.** Piffari, Monai, Scilipoti.

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Le Regioni, nell'ambito dei principi generali del Titolo V della Costituzione, prevedono che i provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione, per poter essere valutati al fine del punteggio per la stesura delle graduatorie di edilizia residenziale pubblica, devono contenere la esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera di raccomandata con avviso di ricevimento di disdetta della locazione da parte del locatore.

**1. 05.** *(Nuova formulazione)* Piffari, Monai, Scilipoti.

*(Approvato)*